

In generale

In caso di uscita dalla Cassa pensioni Posta in seguito alla fine del rapporto di lavoro o per altri motivi (p. es. risoluzione parziale del contratto di lavoro), la copertura previdenziale per i rischi decesso e invalidità cessa al più tardi un mese dopo la fine del rapporto di lavoro.

Il presente promemoria non conferisce alcun diritto di pretesa nei confronti della Cassa pensioni Posta. Fanno fede le disposizioni regolamentari e legislative vigenti.

Diritti e doveri in caso di uscita dalla Cassa pensioni Posta

In caso di uscita la Cassa pensioni Posta ha l'obbligo di effettuare il conteggio della prestazione d'uscita (prestazione di libero passaggio), dal quale deve risultare il calcolo della prestazione di libero passaggio. Il lavoratore uscente è tenuto a indicare in tempo utile dove deve essere versata la prestazione di uscita.

Possibilità di mantenere la protezione previdenziale

In caso di cambiamento verso la Cassa pensioni di un nuovo datore di lavoro, la Cassa pensioni Posta ha l'obbligo di trasferire la prestazione di libero passaggio alla nuova Cassa pensioni, conformemente alle disposizioni di legge (cfr. punto 1 del questionario d'uscita).

In mancanza di un nuovo datore di lavoro, la previdenza deve essere mantenuta in un'altra forma. In questo senso è possibile far trasferire la prestazione d'uscita su un conto di libero passaggio presso di PostFinance / una banca o su una polizza di libero passaggio presso una compagnia di assicurazione (cfr. punto 2 del questionario d'uscita). Un'assicurazione facoltativa continuata è fattibile presso l'istituto collettore LPP a Zurigo.

È possibile ottenere un pagamento in contanti della prestazione d'uscita:

- in caso di partenza definitiva dalla Svizzera (su riserva di quanto disposto dagli accordi bilaterali con l'UE e gli Stati membri dell'AEELS e del Principato del Liechtenstein);
- l'inizio di un'attività indipendente (in caso di fondazione di una SA o Sagl (GmbH), non sussiste il diritto a un versamento in contanti);
- per esiguità (la prestazione d'uscita è inferiore al contributo annuo del lavoratore; cfr. punto 3 del questionario d'uscita).

Se la persona assicurata uscente è sposata o vive in unione domestica registrata ai sensi dell'art. 56 cpv. 3 o dell'art. 62 del nostro regolamento di previdenza, il pagamento in contanti è ammesso solo su consenso scritto del/della coniuge rispettivamente del/della partner. In questo caso la firma del/della coniuge, rispettivamente del/della partner, deve essere autenticata ufficialmente (notaio / comune). Gli assicurati celibi/nubili devono presentare un certificato di stato civile ufficiale (eccezione: esiguità).

Se l'assicurato non fornisce nessuna indicazione sul versamento della prestazione di libero passaggio alla Cassa pensioni Posta, il suo avere è di principio versato alla Fondazione dell'istituto collettore LPP di Zurigo dopo 6 mesi, al più tardi dopo 2 anni.

Se la Cassa pensioni Posta viene informata da un ufficio specializzato designato dal diritto cantonale di un'omissione dell'obbligo di mantenimento, il pagamento del capitale può essere ritardato (art. 40 LPP art. 131 e 290 CC).

Priorità delle prestazioni di vecchiaia

Se la persona assicurata esce dalla Cassa pensioni Posta durante il periodo in cui può usufruire del pensionamento anticipato, si procede a un pensionamento anticipato secondo l'articolo 37 del regolamento di previdenza, a meno che la persona assicurata

- a. richieda per iscritto il versamento del capitale ai sensi dell'articolo 48;
- b. inizi un'attività lucrativa immediatamente dopo l'uscita dalla Cassa pensioni Posta e si affili a un nuovo istituto di previdenza;
- c. dimostri di essere iscritta alla disoccupazione; oppure
- d. proroghi l'assicurazione secondo l'articolo 12a.

